



Delibera n. **222/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 1/8

OGGETTO: Adozione del nuovo Regolamento Spin-off - Parere.			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 222/2015	Prot. n. 39662	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Piero TOFFANO	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X	Donatella DESIDERI	X			
Anna GUERRA	X				Alberto FABBRI				X
Francesco Santino LOBRIGLIO	X				Mauro FORMICA	X			
Marco CANGIOTTI	X				Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Orazio CANTONI	X				Rosella PERSI	X			
Nicola PANICHI	X				Elena VIGANO'	X			
Paolo PASCUCCI	X				Vincenzo ACCONCIA	X			
Gino TAROZZI	X				Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

IL SENATO ACCADEMICO

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, e, in particolare, l'articolo 6, comma 6;

vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;

visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettoriale n.276 del 26 giugno 2013;

visto il Regolamento per la costituzione di Spin-Off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi, emanato con Decreto Rettoriale n.259/2013 del 5 giugno 2013;

considerato che in sede di applicazione del suddetto Regolamento sono emerse numerose istanze di semplificazione delle relative procedure amministrative, di risoluzione delle criticità applicative, come anche di completezza e armonizzazione del testo regolamentare;

ritenuto opportuno, per le suddette motivazioni, adottare un nuovo testo regolamentare e abrogare il vigente testo;

preso atto della proposta formulata dalla Commissione Spin-off nella riunione dell'8 settembre 2015 (allegata alla presente proposta di delibera);

tenuto conto delle ulteriori osservazioni pervenute in merito;

in esito alla discussione intervenuta;

sentito il Direttore Generale;

all'unanimità;



Delibera n. **222/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 2/8

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alla proposta di adottare il nuovo Regolamento denominato Regolamento Spin-off e di abrogare il vigente Regolamento per la costituzione di Spin-Off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi;
- di proporre al Consiglio di Amministrazione di introdurre nel testo un riferimento al Codice Etico.

REGOLAMENTO SPIN-OFF

INDICE

Articolo 1 – Principi generali
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Soggetti e competenze
Articolo 4 – Proponenti e partecipanti
Articolo 5 – Procedura di costituzione
Articolo 6 – Partecipazione e disciplina delle incompatibilità per il personale docente
Articolo 7 – Partecipazione di altro personale
Articolo 8 – Partecipazione dell'Università
Articolo 9 – Obblighi degli Spin-off
Articolo 10 – Utilizzo degli spazi, dei servizi e del logo dell'Università
Articolo 11 – Incubazione
Articolo 12 – Proprietà intellettuale
Articolo 13 – Clausole di garanzia
Articolo 14 – Norme di rinvio
Articolo 15 – Pubblicità
Articolo 16 – Entrata in vigore e norma finale

Articolo 1

Principi generali

1. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di seguito detta Università, nel perseguire la terza missione istituzionale conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del vigente Statuto d'Ateneo e dalla legislazione vigente, sostiene la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il supporto alla costituzione e al primo sviluppo di imprese Spin-off.
2. Con il sostegno e la partecipazione diretta alle iniziative Spin-off, l'Università intende favorire:
 - il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico maturate nell'ambito della ricerca realizzata presso l'Università;
 - la creazione di nuovi sbocchi professionali per giovani laureati;
 - la promozione delle relazioni con il sistema produttivo.

Articolo 2

Definizioni

1. Per terza missione si intende il perseguimento di ricadute positive sul sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca sviluppate all'interno dell'Università, attraverso a-



Delibera n. **222/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 3/8

zioni di innovazione e trasferimento tecnologico e di conoscenza. Con la terza missione, l'Università riconosce come proprio compito la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione sociale e/o economica dei saperi.

2. Per Spin-off universitario si intende una società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzata all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di professori e ricercatori universitari, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca.

3. Per Spin-off partecipato si intende uno Spin-off universitario di cui l'Università detenga parte del capitale sociale.

Articolo 3

Soggetti e competenze

1. Prorettore alle attività di Terza missione.

Il Prorettore alle attività di Terza missione pone in essere tutte le attività utili per il trasferimento tecnologico, fra le quali:

- proporre nuove iniziative nell'ambito del trasferimento tecnologico;
- presiedere la Commissione Spin-off di cui al successivo comma;
- presentare annualmente agli Organi di governo dell'Ateneo una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

2. Commissione Spin-off.

La Commissione Spin-off è nominata dal Rettore e resta in carica per tre anni. La commissione per le sue attività può avvalersi anche di esperti esterni. La Commissione Spin-off esprime pareri sulla costituzione di nuovi Spin-off, sulla richiesta di riconoscimento dello status di Spin-off da parte di società già esistenti, sulla valutazione periodica dell'andamento degli Spin-off, in ordine al mantenimento o meno dello status di Spin-off da parte della società, della partecipazione al capitale sociale da parte dell'Ateneo e dell'eventuale rinnovo delle convenzioni, esprimendosi a questo proposito anche sulla base dei pareri annuali resi dai Dipartimenti.

La Commissione Spin-off è composta:

- dal Prorettore alle attività di Terza missione, che assume le funzioni di Presidente;
- da un docente con competenza giuridico-amministrativa;
- da un docente con competenza economico-gestionale;
- da un docente di area scientifica;
- dal Responsabile Servizio competente o da un suo delegato, con funzione di supporto alla Commissione, senza diritto di voto.

3. Ufficio competente.

Nell'ambito dell'attività volta alla valorizzazione dei risultati della ricerca di Ateneo e alla promozione di iniziative imprenditoriali, l'Ufficio:

- verifica la presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento ai fini della presentazione della richiesta di autorizzazione;
- affianca i proponenti nella valutazione relativa alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'idea imprenditoriale, e nel trattamento e nella definizione delle condizioni di gestione della proprietà intellettuale eventualmente generata dalla società nei suoi rapporti con l'Ateneo;
- cura l'istruttoria relativa alla procedura di autorizzazione alla costituzione della società Spin-off, compresa la predisposizione e conservazione dei relativi atti;
- cura l'istruttoria relativa alla concessione dell'eventuale proroga;
- svolge le attività di sostegno per il Prorettore alle attività di Terza missione e per la Commissione Spin-off, curando la conservazione dei relativi atti;
- segue la procedura di valutazione dei risultati raggiunti dalla società Spin-off;



Delibera n. **222/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 4/8

- coadiuva la gestione delle attività di sostegno per lo sviluppo delle società Spin-off.

Articolo 4

Proponenti e partecipanti

1. La costituzione di uno Spin-off dell'Università può essere proposta da professori e ricercatori universitari, da personale tecnico amministrativo, nonché da dottorandi di ricerca e da titolari di assegni di ricerca.
2. I soci proponenti dovranno garantire la loro partecipazione allo Spin-off almeno per l'intero periodo di incubazione.
3. Oltre ai proponenti e all'Università, possono essere soci degli Spin-off persone fisiche o giuridiche di qualsiasi natura e provenienza.
4. La componente universitaria della società (Ateneo, soci proponenti, altri soci rientranti nelle seguenti categorie: studenti, dottori di ricerca, titolari di borsa di ricerca o laureati da non oltre 3 anni) deve detenere complessivamente, di norma, non meno del 30% del capitale sociale.

Articolo 5

Procedura di costituzione

1. La richiesta del riconoscimento dello status di Spin-off può essere presentata al Rettore anche da Società già esistenti che soddisfino i requisiti del presente Regolamento, entro un tempo massimo di due anni dalla data di costituzione delle stesse.
2. La proposta di costituzione dello Spin-off o la richiesta del riconoscimento dello status di Spin-off devono essere corredate da un progetto imprenditoriale contenente:
 - gli obiettivi;
 - il piano finanziario;
 - le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - il carattere innovativo del progetto;
 - le caratteristiche qualitative tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
 - le modalità di eventuale partecipazione al capitale da parte dell'Ateneo e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo.
3. Al ricevimento della domanda di costituzione di una società di Spin-off o della richiesta del riconoscimento dello status di Spin-off l'Ufficio competente provvederà a richiedere il parere dei Dipartimenti coinvolti, della Commissione Spin-off e a istruire le pratiche per la deliberazione degli Organi accademici.
4. La proposta di costituzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole:
 - dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti, per quanto concerne l'inesistenza di conflitto d'interesse e sulla compatibilità dell'impegno richiesto dei proponenti lo Spin-off;
 - della Commissione Spin-off per la conformità di legge e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto imprenditoriale;
 - del Senato Accademico per quanto attribuitogli dal vigente Statuto.



Delibera n. **222/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 5/8

Il Consiglio di Amministrazione nell'autorizzare la costituzione dello Spin-off indica l'eventuale quota di capitale che sarà sottoscritta dall'Università e, nel caso di partecipazione, designa un rappresentante dell'Università quale componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off.

Articolo 6

Partecipazione e disciplina delle incompatibilità per il personale docente

1. Il personale docente socio dello Spin-off può partecipare agli organi di governo della società (fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale n.168 del 10 agosto 2011, nonché dai commi 4 e 5 del presente articolo) e assumere ruoli operativi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dietro parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di afferenza di ciascun docente e del Senato Accademico.
2. Il personale docente non socio dello Spin-off può essere designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo come rappresentante dell'Università per la partecipazione agli organi di governo dello Spin-off, ma non può assumere ruoli operativi. La partecipazione in rappresentanza dell'Università costituisce attività istituzionale di gestione.
3. Il personale docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo agli Spin-off deve comunicare all'Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, i professori e i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off dell'Università. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, del quale non sia socio o proponente, in base al comma 2, del presente articolo.
5. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società, o optare per il regime a tempo definito.

Articolo 7

Partecipazione di altro personale

1. I titolari di assegni di ricerca, di borse di ricerca e i dottorandi possono svolgere attività all'interno di uno Spin-off universitario previa autorizzazione rispettivamente del responsabile dell'assegno di ricerca, del responsabile della borsa di ricerca e del collegio docenti di dottorato, nonché del Direttore del Dipartimento.
2. Il personale tecnico-amministrativo può essere designato come rappresentante dell'Università per la partecipazione agli organi di governo della società, ma non può assumere ruoli operativi. La partecipazione in rappresentanza dell'Università costituisce attività istituzionale di gestione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la struttura di appartenenza, può autorizzare il personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo a partecipare all'attività di uno Spin-off fruendo del part-time al 50% o meno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Il personale di cui al presente articolo che partecipi a qualunque titolo agli Spin-off deve comunicare all'Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.



Delibera n. **222/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 6/8

Articolo 8

Partecipazione dell'Università

1. La partecipazione dell'Università allo Spin-off è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. La partecipazione dell'Università al capitale sociale dello Spin-off non può superare il 10%.
3. È facoltà dell'Università recedere dalla società quando venga meno la necessità di collegamento dello Spin-off con le strutture di ricerca e una volta ultimato il percorso di avvio e primo sviluppo del progetto imprenditoriale. Dietro specifica convenzione, la Società può mantenere la qualifica di Spin-off dell'Università e l'uso del logo e può continuare ad usufruire dei servizi delle strutture di ricerca e di servizio dell'Università.
4. L'Università si riserva il diritto di revocare la qualifica di «Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo» qualora vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento di Spin-off o in seguito a ulteriori rilevanti violazioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo.
5. L'eventuale attività commissionata dall'Università allo Spin-off, una volta conclusa la fase di incubazione, non può superare annualmente il 30% del volume complessivo degli affari della società stessa.

Articolo 9

Obblighi degli Spin-off

1. Gli Spin-off adottano i modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. e/o le misure organizzative necessarie ai fini della prevenzione della corruzione e dell'attuazione degli obblighi di trasparenza rispettivamente previste per ciascuno di essi dalle leggi, dai regolamenti e dalle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Gli Spin-off trasmettono annualmente all'Ateneo copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e tutte le informazioni e i dati previsti dalla normativa vigente. L'Ufficio competente provvederà a richiedere ai Dipartimenti di afferenza dei proponenti una relazione periodica da sottoporre alla Commissione Spin-off.
Gli amministratori societari degli Spin-off in controllo pubblico e/o a partecipazione pubblica non di controllo, di cui l'Ateneo detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, comunicano all'Ateneo i dati concernenti il proprio incarico e il relativo trattamento economico complessivo, pena le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Ai sensi della normativa vigente, nel caso di omessa o incompleta pubblicazione da parte dell'Ateneo dei dati relativi agli Spin-off in controllo pubblico e/o a partecipazione pubblica non di controllo, dipendente dalla mancata comunicazione degli stessi dati da parte delle società o nel caso della mancata pubblicazione da parte degli Spin-off dei dati previsti dalle norme, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsiasi titolo da parte dell'Ateneo.
3. Le società partecipate trasmettono all'Ateneo tutti i dati richiesti dalla legge o inerenti le comunicazioni obbligatorie al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca o altri Enti o Istituti pubblici.
4. Gli Spin-off sono tenuti a rispettare tutti gli impegni assunti nelle convenzioni, compresi i corrispettivi ove previsti, e a fornire la massima collaborazione circa le richieste di dati e informazioni da parte dell'Ateneo.
5. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei commi precedenti, gli organi dell'Ateneo potranno deliberare in merito alla decadenza della concessione del logo e denominazione di Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nei limiti e alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta al momento del rilascio, nonché ad assumere ogni altra iniziativa a tutela degli interessi dell'Ateneo.



Delibera n. **222/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 7/8

Articolo 10

Utilizzo degli spazi, dei servizi e del logo dell'Università

1. Il Consiglio di Amministrazione può concedere agli Spin-off universitari l'uso del logo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nonché autorizzare altre forme di comunicazione esterna, preventivamente concordate.
2. Il Consiglio di Amministrazione per la fase di incubazione può autorizzare con apposito contratto, sentito il Consiglio di Dipartimento, l'utilizzo da parte dello Spin-off di spazi, impianti, strutture o attrezzature universitarie, nonché la presenza di personale esterno all'interno delle strutture. Tale contratto, da stipularsi tra il Rappresentante legale dello Spin-off e il Rettore, dovrà indicare:
 - gli spazi concessi in uso alla società;
 - le attrezzature e l'eventuale personale che la società intende utilizzare e la quantificazione del relativo tempo d'uso;
 - la stima dei costi dei servizi generali di cui la società Spin-off usufruirà;
 - la eventuale determinazione del corrispettivo, comprensivo di IVA da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità e le relative modalità di pagamento;
 - la disciplina per l'accesso al Dipartimento di personale esterno;
 - la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dalla normativa vigente.
3. Gli Spin-off possono accedere ai programmi di incubazione degli incubatori o acceleratori di impresa attraverso la stipula di appositi contratti tra le parti.
4. L'autorizzazione all'uso degli spazi, dei servizi e del logo può essere revocata dall'Ateneo in qualunque momento, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Articolo 11

Incubazione

1. Per agevolare la fase di avviamento dello Spin-off, denominata incubazione, l'Università prevede la possibilità per lo Spin-off stesso di usufruire di particolari condizioni, regolate da apposito contratto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del presente Regolamento.
2. Per usufruire delle opportunità di incubazione lo Spin-off deve farne specifica richiesta nella domanda di costituzione.
3. Il periodo di incubazione ha durata di tre anni, contestualmente all'autorizzazione iniziale. Tale periodo è prorogabile su domanda dello Spin-off, dietro parere favorevole della Commissione Spin-off e delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all'Università potranno essere messi a disposizione dello Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l'attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti.
2. Della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è titolare lo Spin-off stesso. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione dello Spin-off l'Università, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà richiedere allo Spin-off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sub licenza.



Delibera n. **222/2015** del Senato Accademico del **15/12/2015**

pag. 8/8

Articolo 13

Clausole di garanzia

1. In caso di operazioni sul capitale, in particolare quelle a seguito di perdite, l'Università si riserva il diritto di non aderire e di recedere dallo Spin-off.
2. In caso di trasferimento a qualunque titolo di quote o azioni, spetterà ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in relazione alla partecipazione detenuta.
3. Del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off partecipato farà parte un rappresentante dell'Università, appartenente a struttura diversa rispetto a quelle direttamente coinvolte nello Spin-off.
4. In caso di Spin-off partecipato non sarà prevista la figura dell'Amministratore unico.
5. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società Spin-off non potrà in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.
6. L'accettazione da parte dello Spin-off di quanto previsto dal presente regolamento dovrà essere oggetto di apposita convenzione con l'Università.

Articolo 14

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 15

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 16

Entrata in vigore e norma finale

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la costituzione di Spin-Off dell'Università e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi, emanato con Decreto Rettorale n.259/2013 del 5 giugno 2013.
3. Agli Spin-off già costituiti all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento non si applica il limite di cui all'articolo 8, comma 2.

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.

N. 1 allegato: agli atti